

Tribunale di Trani sez. lav., 19/09/2023, n. 1431

(omissis)

## ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24/07/2018 la societ  (omissis) s.a.s. ha spiegato opposizione dinanzi a Questo Ufficio Giudicante avverso lâ??intimazione di pagamento n. (omissis), notificata dall ??Agenzia delle Entrate  ?? Riscossione a mezzo pec in data 09/07/2018 per il mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, limitando lâ??impugnazione alle sole cartelle di pagamento ed avvisi di addebito di natura contributiva [1) cartelle n. (omissis); 2) n. (omissis); 3) n. (omissis); 4) n. (omissis); 5) n. (omissis); 6) n. (omissis); 7) avvisi di addebito (omissis); 8) n. (omissis); 9) n. (omissis); 10) n. (omissis); 11) n. (omissis) e 12 n. (omissis)].

La parte opponente ha eccepito che lâ??intimazione di pagamento era illegittima, in quanto le cartelle e gli avvisi di addebito erano stati gi   sospesi nell ??ambito dei giudizi (specificatamente elencati in ricorso) pendenti dinanzi ai colleghi della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani; che la notifica dell ??intimazione di pagamento era nulla, in quanto eseguita a mezzo pec; che, in ogni caso, la pretesa creditoria dell ??Agenzia delle Entrate Riscossione era fondata su cartelle di pagamento e avvisi di addebito, mai notificati; che, inoltre, la pretesa creditoria era priva di motivazione; che non erano state indicate le modalit   di presentazione del ricorso; che non erano stati allegati gli atti prodromici; che, dunque, doveva essere annullata perch   illegittima.

Ritualmente costituitasi in giudizio, lâ??Agenzia delle Entrate  ?? Riscossione ha domandato il rigetto dell ??opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con note depositate in data 16/06/2022 e 06/12/2022 lâ??Agenzia delle Entrate  ?? Riscossione ha documentato lâ??adesione da parte dell ??opponente alla cd. Rottamazione ter per la cartella di pagamento n. (omissis) e la presenza di precedenti sentenze, che hanno definito giudizi gi   pendenti tra le stesse parti.

Con note depositate in data 16/06/2022 e 07/12/2022 la parte opponente ha prodotto precedenti sentenze, che hanno definito giudizi gi   pendenti tra le stesse parti.

L ??opposizione    fondata nel merito per le ragioni di seguito enunciate, restando assorbita ogni questione attinente alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte opponente. Invero, la parte opponente ha fornito la prova documentale che, al momento della notifica dell ??intimazione di

pagamento oggetto della presente opposizione seguita a mezzo pec in data 09/07/2018, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito riguardanti crediti di natura previdenziale erano stati tutti sospesi con provvedimenti giudiziali (all.ti 5, 6 e 7 del fascicolo di parte opponente) in data anteriore, appunto, al 09/07/2018 ovverosia alla data di notifica dell'atto di intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione.

In particolare, le cartelle n. (omissis), n. (omissis) e n. (omissis) e gli avvisi di addebito (omissis) e n. (omissis) sono stati sospesi nell'ambito del giudizio contrassegnato con il n.246/2018 R.G. con provvedimento del 05/07/2018; mentre la cartella n. (omissis) e gli avvisi di addebito (omissis), n. (omissis), n. (omissis) e n. (omissis) sono stati sospesi nell'ambito del giudizio contrassegnato con il n. (omissis)/2018 R.G. con provvedimento del 21/06/2018; infine, le cartelle n. (omissis), n. (omissis), n. (omissis) e gli avvisi di addebito (omissis), n. (omissis) e n. (omissis) sono stati sospesi nell'ambito del giudizio contrassegnato con il n. (omissis)/2017 R.G. con provvedimento del 12/12/2017 (all.ti 5, 6 e 7 del fascicolo di parte opponente).

Ne discende che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione avrebbe dovuto astenersi dal notificare l'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle e agli avvisi di addebito sopra specificati, in quanto la loro efficacia esecutiva era stata, appunto, già sospesa con precedenti provvedimenti giudiziali.

Né può sostenersi che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non avesse avuto conoscenza dei predetti provvedimenti in data anteriore alla notifica dell'atto di intimazione impugnato, in quanto essendo parte convenuta, aveva avuto la notifica degli stessi (si vedano le relate di notifica dei decreti adottati nell'ambito dei giudizi contrassegnati con i n.4396/2018 R.G. e n.8962/2017 R.G.) oppure aveva partecipato all'udienza, all'esito della quale era stato adottato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva (giudizio contrassegnato con il n.246/2018 R.G.).

Pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione deve essere dichiarata l'illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento opposto limitatamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito innanzi menzionati.

L'accoglimento del ricorso per tale eccezione rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione.

Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 52.000,00), tenuto conto della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria orale che seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.

**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione cos'Ã¬ definitivamente provvede:

â€” accoglie lâ€™opposizione e, per lâ€™effetto, dichiara lâ€™illegittimitÃ  dellâ€™atto di intimazione di pagamento opposto n. (*omissis*) limitatamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito specificati in motivazione;

â€” condanna lâ€™AGENZIA DELLE ENTRATE â€” RISCOSSIONE a rifondere nei confronti della parte opponente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.291,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatorio.

Trani, 19/09/2023

**Campi meta**

*Giurispedia.it*

**Massima :** *Deve essere dichiarata l'illegittimit  dell'atto di intimazione di pagamento opposto limitatamente alle cartelle ed agli avvisi di addebito menzionati.*

**Supporto Alla Lettura :**

### CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale (o di pagamento)   un atto con il quale l'Agenzia delle Entrate ordina al contribuente il pagamento di un credito vantato da un Ente pubblico entro 60 giorni, decorso il quale potr  procedere ad esecuzione forzata. Si tratta di un documento con cui si fa valere un credito gi  esistente e, quindi, non ha un autonomo termine di prescrizione a cui riferirsi, infatti se si tratta di una cartella con cui viene ordinato il pagamento di un credito erariale si prescrive in 10 anni; se si tratta del pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada si prescrive in 5 anni. Quando si ritiene che la cartella sia illegittima,   possibile utilizzare 3 rimedi:

- **istanza per autotutela:** richiesta che il contribuente rivolge direttamente all'Ente creditore illustrando le proprie ragioni e chiedendo l'annullamento del debito. Se la richiesta   fondata, l'Amministrazione provvede alla rimozione dell'atto. Non ci sono limiti procedurali o temporali, infatti l'istanza pu  essere presentata anche dopo che siano scaduti i termini per il ricorso, l'Amministrazione per  ha la facolt  di non accettare le richieste del contribuente, in tal caso non ci sar  possibilit  di impugnazione;
- **istanza di sospensione:** proponibile solo in determinate ipotesi, e deve essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione (non all'Ente) entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sar  poi l'Ente impositore a rispondere. La risposta potr  essere di accoglimento o di rigetto, ma finch  l'ente non risponde la riscossione rimane sospesa. Nel caso in cui la risposta non arriva entro 220 giorni il debito   annullato di diritto.
- **ricorso all'autorit  giudiziaria:** bisogna distinguere a seconda della natura del credito e del vizio che si vuole far valere: se si tratta di *crediti tributari*, l'opposizione va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni; se si tratta di *crediti non tributari* e si vuole *contestare il merito della pretesa* bisogna distinguere tra *crediti per sanzioni amministrative* (opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella), *crediti di natura previdenziale* (opposizione proposta dinanzi al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella); se si tratta di *crediti non tributari* e si vuole far valere l'*estinzione del debito per cause sopravvenute*, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c; se si vogliono *contestare vizi formali dell'atto*, a prescindere dalla natura del credito, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica al Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione del luogo dove risiede il ricorrente.

Tali rimedi non sono alternativi, nel senso che la scelta di uno non esclude la possibilit  di utilizzarne anche un altro.

*Giurispedia.it*